

La presente determinazione n. 14 del 01 FEB 2013 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R.

dal 01 FEB 2013 al _____.

Matera, _____.

IL DIRETTORE
(dott. Luigi Vergari)

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

L'anno duemilatredecim il giorno uno del mese di febbraio, il
Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale, dott. Vito Ruggieri, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 14/2013 DEL 01 FEB 2013

OGGETTO: dipendente Rag. Paola Maria De Leo. Permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/92, così come modificata con legge n. 183/2010

Responsabile della Posizione Organizzativa Personale
(dott. Massimo Cristallo)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO BILANCIO E PERSONALE

Vista la pratica predisposta dal Responsabile della posizione organizzativa "Personale";

Vista l'istanza della dipendente Rag. Maria Paola De Leo, assunta al protocollo n. 306 del 10 gennaio 2013, con la quale la predetta dipendente, attualmente incardinata nell'Ufficio Bilancio e Personale, chiede di usufruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per assistere la propria madre, Sig.ra Filomena Masciandaro, nata a Matera il 16 febbraio 1931, a cui è stata riconosciuta e certificata in data 18-12-2012 la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92) dalla 2^a commissione invalidi civili presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera, come risulta dallo stralcio di certificazione allegato alla medesima istanza;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Sig.ra Filomena Masciandaro, allegata alla suddetta istanza prot. n. 306/2013, dalla quale risulta la scelta della propria figlia Paola Maria De Leo quale persona in grado di prestargli assistenza in maniera continuativa ed in via esclusiva;

Vista la legge n. 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, modificata dalla legge n. 53/2000 (articoli 19 e 20), la quale prevede che il lavoratore che assiste con continuità ed in via esclusiva un parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, a condizioni che la persona con handicap, in situazione di gravità, non sia ricoverata a tempo pieno;

Visto l'art. 24 della legge n. 183/2010 con il quale è stato modificato l'art. 33 della legge n. 104/1992, nel senso che hanno diritto a fruire dei permessi retribuiti:

- 1) i genitori, i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado di parentela;
- 2) i parenti ed affini di terzo grado possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
 - a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;
 - b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti;

Visto l'art. 19, comma 6, del C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali 6/7/1995, dal quale risulta che i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, e successive modificazioni, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6/6/2004 prot. n. 15/1001920, avente per oggetto: "Influenza dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 sulla 13^a mensilità e sulle ferie spettanti";

Vista la Circolare INPDAP 10 luglio 2000 n. 34, punto 5.1, dalla quale si evince che i permessi in questione possono essere fruiti anche in forma frazionata ad ore, purchè non superino complessivamente n. 18 ore mensili;

Vista la Circolare n. 13/2010 del Dipartimento della funzione Pubblica avente per oggetto "modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il dipendente di che trattasi alla fruizione del beneficio richiesto, con la precisazione che l'accoglimento dell'istanza sopra indicata è subordinata al permanere delle

condizioni di legge sussistenti al momento della presentazione della domanda stessa, le cui eventuali variazioni dovranno essere immediatamente comunicate all'Azienda a cura del medesimo dipendente;

DETERMINA

1. Di accogliere, per le motivazioni riportate in premessa, l'istanza della dipendente De Leo Paola Maria, assunta al protocollo n. 306 del 10 gennaio 2013, con la quale la predetta dipendente, attualmente incardinata nell'Ufficio Bilancio e Personale, chiede di poter usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992, per assistere la propria madre Filomena Masciandaro (nata a Matera il 16 febbraio 1931), a cui è stata riconosciuta e certificata in data 18-12-2012 la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92) dalla 2^a commissione invalidi civili presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera, e di autorizzare per l'effetto la suddetta dipendente ad usufruire dei benefici richiesti con efficacia sin dalla data di presentazione dell'istanza;
2. Di stabilire che l'accoglimento di cui al punto 1 è subordinato alla precisazione, da inoltrare a cura della richiedente Rag. Paola Maria De Leo, entro 30 giorni dalla data dell'adozione della presente determinazione, che la propria madre Filomena Masciandaro non è ricoverata permanentemente presso strutture assistenziali a tempo pieno, sin dalla data di presentazione dell'istanza;
3. Di dare atto che l'autorizzazione al beneficio de quo è subordinata al permanere delle condizioni di legge sussistenti al momento della presentazione dell'istanza stessa, le cui eventuali variazioni dovranno essere immediatamente comunicate all'Azienda a cura del richiedente Rag. Paola Maria De Leo;
4. Di precisare che con cadenza almeno annuale, il dipendente di che trattasi dovrà confermare, con apposita dichiarazione di responsabilità, i requisiti che hanno dato luogo alla fruizione dei benefici in essere, pena decadenza e recupero dei permessi fruiti ai sensi della legge n. 104/92 per il periodo di eventuale mancato rinnovo o di carenza della necessaria certificazione;
5. Di precisare, inoltre, che i suddetti periodi di assenza non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;
6. Di trasmettere copia della presente determinazione alla dipendente De Leo Paola Maria e al Direttore;
7. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.

Il Dirigente
(dott. Vito Ruggieri)

